

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1158)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

(V. Stampato Camera n. 1907)

*approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della  
Camera dei deputati nella seduta del 31 gennaio 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 6 febbraio 1985*

Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

I tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono gravati dall'imposta di consumo e dall'imposta sul valore aggiunto.

#### Art. 2.

Ai fini della presente legge sono considerati tabacchi lavorati:

- a) i sigari e sigaretti;
- b) le sigarette;

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- c) il tabacco da fumo;
- d) il tabacco da fiuto;
- e) il tabacco da masticare.

I tabacchi lavorati di cui al precedente comma sono così definiti:

a) sono considerati sigari o sigaretti quei prodotti formati da un ripieno, avvolto da una fascia ed, eventualmente, da una sottofascia, che possono essere fumati tali e quali; essi comprendono:

1) prodotti costituiti integralmente da tabacco naturale;

2) prodotti che presentano una fascia esterna di tabacco naturale;

3) prodotti di tipico color tabacco, che presentano una fascia esterna ed una sottofascia entrambe di tabacco ricostituito, della sottovoce 24.02 E della tariffa doganale, se almeno il 60 per cento, in peso, del tabacco in essi contenuto è formato da particelle aventi una larghezza ed una lunghezza superiore a millimetri 1,75 e quando la fascia è apposta a spirale formando, rispetto all'asse longitudinale del sigaro o sigaretto, un angolo acuto di ampiezza non inferiore a 30 gradi;

4) prodotti di tipico color tabacco, che presentano una fascia esterna di tabacco ricostituito della sottovoce 24.02 E della tariffa doganale, quando il loro peso unitario, senza filtro nè bocchino, è uguale o superiore a grammi 2,3, se il 60 per cento almeno, in peso, del tabacco in essi contenuto è formato da particelle aventi una larghezza ed una lunghezza superiori a millimetri 1,75 ed il perimetro della sezione dei prodotti stessi è uguale o superiore a millimetri 34 per almeno un terzo della loro lunghezza;

b) sono considerati sigarette quei prodotti formati da un involucro contenente tabacco, che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti a norma della precedente lettera a);

c) sono considerati tabacchi da fumo:

1) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolet-

te, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale;

2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle precedenti lettere *a)* e *b)* e che possono essere fumati;

*d)* è considerato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere o in grani specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato;

*e)* è considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato.

Sono considerati sigaretti i prodotti di cui alla lettera *a)* del precedente comma, di peso inferiore a grammi 3.

Sono considerati naturali i sigari e sigaretti fabbricati integralmente con tabacco naturale, ossia con foglie e frammenti di foglie che conservino macroscopicamente integra la originaria struttura dei tessuti fogliari.

### Art. 3.

Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui alla lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 2, a condizione tuttavia che tali prodotti siano muniti rispettivamente:

- 1) di una fascia di tabacco naturale;
- 2) di una fascia e di una sottofascia di tabacco, entrambe di tabacco ricostituito;
- 3) di una fascia di tabacco ricostituito.

Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui alle lettere *b)* e *c)* del secondo comma dell'articolo 2.

In deroga al precedente comma, i prodotti che non contengono tabacco non sono

considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica.

Sono assimilati al tabacco da fiuto ed al tabacco da masticare i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui alle lettere *d*) o *e*) del secondo comma dell'articolo 2.

#### Art. 4.

Sulle cessioni e sulle importazioni dei tabacchi di cui all'articolo 1 l'imposta sul valore aggiunto è dovuta in una sola volta, con l'aliquota del 18 per cento sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'ammontare della stessa imposta.

#### Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo, per i differenti gruppi di tabacchi lavorati sono stabilite le seguenti aliquote di base, in percentuale del prezzo di vendita al pubblico:

	per cento
a) sigarette . . . . .	57
b) sigari e sigaretti naturali . . . . .	24
c) sigari e sigaretti altri . . . . .	48
d) tabacco da fumo . . . . .	56
e) tabacco da masticare . . . . .	27
f) tabacco da fiuto . . . . .	27

#### Art. 6.

Sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinata ai sensi del successivo articolo 9, l'imposta di consumo di cui all'articolo 1 è calcolata applicando l'aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico.

L'importo così ottenuto è chiamato importo di base.

Per le altre sigarette l'imposta di consumo di cui all'articolo 1 è costituita dalla somma di due elementi:

a) un importo specifico fisso, pari al 5 per cento della somma dell'importo di base e dell'ammontare dell'imposta sul va-

lore aggiunto percetta sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta;

b) un importo risultante dall'applicazione di una aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'importo specifico fisso di cui alla lettera a), sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo più richiesta.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo, un prodotto incluso tra quelli previsti alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 2 è considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i nove e i diciotto centimetri, come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i diciotto e i ventisette centimetri, e così via.

#### Art. 7.

Sui prodotti appartenenti agli altri gruppi di tabacchi lavorati, l'imposta di consumo di cui all'articolo 1 è calcolata applicando al loro prezzo di vendita al pubblico l'aliquota di base stabilita per il rispettivo gruppo di appartenenza.

#### Art. 8.

L'aggio ai rivenditori di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è stabilito nella misura dell'otto per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

#### Art. 9.

Con decreti del Ministro delle finanze sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati per chilogrammo convenzionale. Per chilogrammo convenzionale si intendono duecento sigari o quattrocento sigaretti ovvero mille sigarette.

Per le sigarette le tabelle di cui al comma precedente sono stabilite con riferimento

alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati rilevati al 1° gennaio di ogni anno.

In sede di prima applicazione, per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati rilevati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nella determinazione delle tabelle di cui ai commi precedenti tutti gli importi sono arrotondati ad una lira.

Il decreto del Ministro delle finanze è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### Art. 10.

Restano invariati i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati già iscritti in tariffa alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a quando non si provveda alla loro variazione con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825.

#### Art. 11.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

#### Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.